

ISVAP

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno VI - N. 4

Ottobre - Dicembre 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>

Sommario

—	<i>Premessa</i>	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE.....	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i>	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i>	“	9
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i>	“	21
	1.4 <i>Circolari statistiche</i>	“	35
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	39
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	“	43
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA.....	“	57
	4.1 <i>Attività sanzionatoria nel IV trimestre 2003</i>	“	59
	4.2 <i>Attività sanzionatoria nel 2003</i>	“	69
5	RECLAMI.....	“	83
	5.1 <i>Reclami nel IV trimestre 2003</i>	“	85
	5.2 <i>Reclami nel 2003</i>	“	91
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	“	97
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO.....	“	101
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i>	“	103
	7.1.1 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (IV trimestre 2003)</i>	“	105
	7.1.2 <i>Elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate al 31 dicembre 2003</i>	“	106
	7.1.3 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 30 settembre 2003</i>	“	109
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale nel IV trimestre 2003</i>	“	111
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo nel IV trimestre 2003</i>	“	165
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale nel IV trimestre 2003</i>	“	177
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90).....	“	181

9	BILANCI DELL'ISVAP	Pag.	193
	9.1. Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2002.....	“	195
	9.2. Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2004.....	“	215
10	ALTRE NOTIZIE.....	“	243
	10.1 Avvisi e comunicati dell'ISVAP.....	“	245
11	ERRATA CORRIGE	“	249
12	INDICE.....	"	

Premessa

1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.

2. La parte concernente l'attività provvedimento riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.

Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.

I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività, autorizzazioni ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, ecc.

Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre che, unitamente a quelle del trimestre precedente, sono integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al presente numero del Bollettino.

3. Per quanto riguarda gli assetti azionari delle imprese di assicurazione, in una specifica tabella viene data notizia delle variazioni avvenute nel trimestre ottobre-dicembre 2003 a seguito del rilascio di autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento del controllo di imprese a favore di nuovi azionisti, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2002 illustrata nel Bollettino relativo al trimestre gennaio-marzo 2003.

4. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.

5. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni. Nel presente numero del Bollettino sono riportati sia i dati relativi all'attività sanzionatoria effettuata nel corso del trimestre sia quelli relativi all'intero 2003.

6. Sono riportate sia le notizie relative ai reclami pervenuti all'ISVAP nel trimestre che il riepilogo dell'intero 2003.

I reclami pervenuti sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli

esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente ai rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero degli esposti, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

7. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nei quali sono pubblicati.

8. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore (impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa di assicurazione e/o riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel trimestre, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2002 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2002). Il presente numero del Bollettino contiene altresì l'elenco delle imprese che risultano essere autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa al 31 dicembre 2003.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.

La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, nel corso del trimestre, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.

9. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, durante il trimestre, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.

10. Un'apposita parte è dedicata al bilancio consuntivo dell'ISVAP per l'esercizio finan-

ziario 2002 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

11. Nella parte dedicata alle Altre notizie trovano evidenza gli Avvisi e Comunicati dell'Isvap.

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO N. 2222 del 13 novembre 2003 (G.U. del 17 novembre 2003, n. 267)

Determinazione per l'anno 2004 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), e all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2004 nelle seguenti misure:

- per ciascun sinistro: Euro 1.000.000,00;
- globalmente per tutti i sinistri:

euro 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.600.000,00;
euro 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.600.000,00;
euro 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di euro 25.800,00.

Art. 2

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al seguente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Compagnia di assicurazione.....

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La compagnia in epigrafe, anche per conto delle altre imprese di cui al riparto di coassicurazione, certifica di avere assicurato.

(da compilare solo il punto che interessa)

1) Sig.(I sezione)

2) Soc.(II sezione)

3) Sig.nella qualità di

per la responsabilità civile di cui agli artt. 4-G e 5-F della legge 28 novembre 1984, n. 792,

con decorrenza e scadenza al 31 dicembre

La polizza è stata stipulata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro e non inferiore ad € globalmente per tutti i sinistri e prevede una franchigia non superiore a €.....

Oggetto di garanzia

Le compagnie si obbligano, in coassicurazione, a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, anche gravi, commesse nell'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione e/o riassicurazione quale definita e regolamentata dalla legge 28 novembre 1984, n. 792.

La garanzia è operante anche quando i comportamenti suddetti siano stati posti in essere da persone delle quali l'assicurato sia tenuto a rispondere.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni determinati da fatto doloso delle persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato.

Clausola di disdetta

Si attesta che la polizza a fronte della quale è emesso il presente certificato contiene una espressa pattuizione per cui qualunque disdetta intimata dalle parti, sia quella ordinaria sia quella a seguito di sinistro, deve essere inviata in copia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo- ISVAP – Servizio Albi e Sanzioni, a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di non meno di trenta giorni.

Cessazione della garanzia per cessazione dell'incarico nell'ambito della società di appartenenza

Qualora il presente certificato sia stato emesso nell'interesse di un iscritto alla I sezione dell'albo che abbia funzione di legale rappresentante, amministratore, dirigente o socio operativo di una società iscritta alla sezione II, la garanzia vale per la responsabilità derivante dall'esercizio delle rispettive funzioni. In caso di cessazione di tali funzioni la copertura assicurativa cesserà non prima di trenta giorni dalla cessazione stessa.

Riparto di coassicurazione

Compagnia A - Delegataria.....%

Compagnia B - Condeleg.....%

Compagnia C - Coassicur.....%

Compagnia D - Coassicur.....%

Compagnia E - Coassicur.....%

Dichiarazioni di avvenuto pagamento

Si dichiara che il premio per il periodo.....è stato regolarmente corrisposto.

Firma

PROVVEDIMENTO N. 2223 del 13 novembre 2003 (G.U. del 17 novembre 2003, n. 267)

Determinazione per l'anno 2004 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di Garanziali di cui all'art. 4, comma 1, lett. f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2004, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2225 del 25 novembre 2003 (G.U. del 4 dicembre 2003 n. 282)

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2004 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

blica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2004, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

1.2 CIRCOLARI DISPOSITIVE

CIRCOLARE N.513/D del 2 ottobre 2003

Oggetto: Ramo r.c. generale. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria. Modalità di versamento dei premi.

La legge 11 febbraio 1992 n. 157, all'art. 12, comma 8, prevede, per chiunque voglia esercitare l'attività venatoria, l'obbligo di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso di armi e arnesi utili all'attività stessa.

Risulta a questo Istituto che, di norma, i soggetti interessati assolvono a tale obbligo aderendo ad una delle associazioni venatorie nazionali le quali provvedono a stipulare con imprese di assicurazione una polizza convenzione in nome e per conto dei loro associati.

Dall'esame di talune condizioni di polizze convenzione e da segnalazioni effettuate da associazioni venatorie, è emerso che le coperture vengono di norma prestate agli associati tramite il rilascio, da parte di incaricati delle associazioni (circoli venatori e armerie), di tessere associative-assicurative nella duplice forma di bollettini di conto corrente postale o di cartolina a ricalco.

Quanto alle modalità di versamento del premio da parte degli assicurandi, il sistema delle tessere socio-assicurative a conto corrente postale consente di avere la certezza del pagamento al beneficiario (l'Associazione) in quanto comprovato dal timbro postale apposto sul relativo bollettino. Viceversa nessuna certezza di versamento del premio è riscontrabile con le cartoline a ricalco.

In questa ipotesi, infatti, l'interessato versa l'importo della quota associativa, comprensiva del premio assicurativo, ad un fiduciario dell'Associazione (circolo venatorio e armeria) che poi provvederà ad inviare la tessera, tramite posta o altro sistema, all'Associazione o direttamente alla compagnia che presterà la copertura assicurativa nei confronti di coloro per i quali risulterà pervenuta la cartolina. Sono evidenti in questo caso le possibilità di smarrimento delle cartoline, di mancata spedizione da parte degli incaricati, di mancato invio delle somme da questi incassate, senza che né l'Associazione né i singoli cacciatori ne vengano a conoscenza, circostanze che determinano l'insussistenza della copertura assicurativa.

Le imprese in indirizzo dovranno pertanto nei tempi più brevi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, procedere ad una modifica dei testi contrattuali delle polizze convenzione escludendo, quale modalità di versamento del premio, il pagamento tramite le cartoline a ricalco. Devono invece essere adottate modalità che comunque consentano di avere certezza documentale dell'avvenuto pagamento del premio ivi compreso l'utilizzo della tessera rilasciata nella forma di bollettino di conto corrente postale.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

CIRCOLARE N. 518/D del 24 novembre 2003

Oggetto: Istituzione del registro dei reclami e procedure di gestione delle controversie.

Questo Istituto attribuisce primaria rilevanza alla qualità del rapporto intercorrente tra le imprese di assicurazione ed i propri clienti oltre che con i soggetti danneggiati e ritiene che una corretta gestione di tali rapporti possa incidere positivamente sul funzionamento del mercato e sulla qualità del servizio erogato e dei prodotti offerti nel settore assicurativo.

1. Registro reclami

a) Istituzione e gestione del registro

Ai sensi dell'art.4 comma 1, lettera *c bis*, della legge n.576/82, si dispone che, a partire dal 31 marzo 2004, ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad operare sul territorio nazionale, istituisca un apposito registro, da tenere in forma elettronica, per la catalogazione dei reclami ricevuti e delle richieste di informazioni effettuate dall'ISVAP in relazione agli stessi. La società deve mantenere l'evidenza documentale delle segnalazioni pervenute a mezzo posta, telefax, e-mail e della relativa trattazione.

La responsabilità della gestione del registro dei reclami deve essere attribuita al responsabile della funzione di revisione interna o internal auditing dell'impresa che è, altresì, responsabile nei confronti dell'ISVAP per le problematiche concernenti la gestione dei reclami.

Nel registro dei reclami dovranno essere annotati, in relazione ai singoli esposti, almeno i dati di seguito indicati e dettagliati nell'allegato 1 alla presente Circolare:

- dati identificativi dell'utente;
- indicazione dell'area aziendale o dell'intermediario interessato dal reclamo;
- dati generali sul reclamo con indicazione della tipologia di prodotto catalogato in base al prospetto riepilogativo di cui all'allegato 2 alla presente circolare;
- esito della trattazione.

Alla fine di ciascun trimestre, a partire dal II° trimestre del 2004, il responsabile della revisione interna trasmette all'Amministratore delegato, o in assenza di tale figura al Direttore Generale, un prospetto statistico dei dati raccolti nel registro contenente le informazioni indicate nell'allegato 2 ed una relazione illustrativa che evidenzia i settori dell'organizzazione aziendale e/o i prodotti e servizi oggetto di particolare o frequente doglianza da parte degli utenti, che formano oggetto di presentazione al consiglio di amministrazione della società ed al collegio sindacale. Qualora dalla trattazione e gestione dei reclami dovessero emergere carenze organizzative e/o procedurali dell'impresa, la relazione dovrà rappresentare le disfunzioni riscontrate e proporre interventi correttivi.

Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, formulano le proprie osservazioni in merito alla relazione pervenuta.

Il prospetto riepilogativo di cui all'allegato 2 e la relazione, unitamente alle osservazioni del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale, sono trasmesse all'ISVAP entro 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio di amministrazione della società e comunque non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del trimestre interessato. I dati e le informazioni trasmesse sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Istituto che comunica alle imprese eventuali rilievi e può richiedere informazioni aggiuntive.

L'omessa o incompleta trasmissione dei dati, della relazione sulla gestione dei reclami e delle relative

osservazioni comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 576/82.

b) Gestione dei reclami catalogati nel registro

Ciascuna Compagnia provvede alla trattazione dei reclami pervenuti che sono oggetto di catalogazione nel registro dei reclami di cui sopra.

I reclami a cui non può essere dato tempestivo riscontro, poiché necessitano di particolare attività istruttoria o di coordinamento con uffici aziendali, devono comunque essere evasi nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione, fornendo all'esponente idonea e completa informativa in modo da ridurre al minimo la conflittualità tra impresa e utenti e trovare, laddove possibile, soluzioni bonarie ad eventuali controversie.

Qualora l'impresa non abbia fornito risposta nei termini indicati, ovvero la stessa non venga ritenuta soddisfacente, il consumatore può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, corredando la segnalazione con la documentazione relativa al reclamo in questione. Nel corso dell'istruttoria l'ISVAP può richiedere alla Compagnia ulteriori elementi ritenuti necessari che devono essere forniti nel termine massimo di 30 giorni.

Fermo restando che, in ogni caso, rimangono escluse dall'intervento dell'Istituto le controversie concernenti i profili di responsabilità nonché la quantificazione dei danni, materie riservate all'Autorità Giudiziaria, permane la competenza dell'ISVAP nella trattazione delle segnalazioni relative a casi di violazione delle disposizioni di legge.

2. Integrazione della nota informativa

A partire dal 31 marzo 2004 la *Nota Informativa* rilasciata ai contraenti prima della conclusione del contratto di assicurazione deve contenere tra le *Informazioni relative al contratto* quelle concernenti la gestione dei reclami precisando che:

“Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (con indicazione della struttura aziendale, dell'indirizzo, del telefax e dell'indirizzo e-mail). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti”

Tale modalità di gestione dei reclami deve trovare evidenza anche nel sito internet istituito dalle imprese.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DEI RECLAMI

DATI IDENTIFICATIVI UTENTE				
Cognome	Nome	Via, numero civico e CAP	Città	Tipologia Utente
				<input type="checkbox"/> contraente
				<input type="checkbox"/> assicurato
				<input type="checkbox"/> danneggiato/beneficiario

Indicazione dell'Area aziendale o dell'intermediario interessato al reclamo
<input type="checkbox"/> Intermediari tradizionali (agenti, broker)
<input type="checkbox"/> Altri intermediari (promotori finanziari, Banche..)
<input type="checkbox"/> Perito
<input type="checkbox"/> Subagente / Produttore
<input type="checkbox"/> Area Commerciale e vendita diretta
<input type="checkbox"/> Area Sinistri - Direzione
<input type="checkbox"/> Area Sinistri - Ispettorato
<input type="checkbox"/> Area Industriale
<input type="checkbox"/> Area Amministrazione
<input type="checkbox"/> Area Legale
<input type="checkbox"/> Area Informatica

DATI GENERALI SUL RECLAMO
- Tipologia di prodotto:
- Data di ricevimento del reclamo:
- Data del riscontro all'esponente:
- Eventuale valore economico oggetto del reclamo:

ESITO DEL RECLAMO
<input type="checkbox"/> Accettato
<input type="checkbox"/> Respinto
<input type="checkbox"/> Transatto

ALL. 1

OGGETTO DEI RECLAMI

Al. 2

SOCIETA':	TRIMESTRE: DELL'ANNO:														
	VITA						DANNI								
	Caso Morte	Caso Vita	Miste	- Index Linked - Unit Linked	Previdenziali	Furto Auto	Furto altri casi	Infortuni	Incendio	Malattia	Credito - Cauzioni	R.C.Diversi	Altri danni ai beni	R.C. Auto e Natanti	Altri
Area commerciale e vendita diretta															
Area sinistri- Direzioe															
Area sinistri- Ispettorato															
Area industriale															
Area amministrazione															
Area legale															
Area informatica															

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI RECLAMI

Numero dei reclami pervenuti	<input type="text"/>	Numero delle risposte inviate	<input type="text"/>
Giorni medi di risposta	<input type="text"/>		
Numero dei reclami accolti	<input type="text"/>		
Numero dei reclami respinti	<input type="text"/>		
Numero dei reclami transatti	<input type="text"/>		
Numero dei reclami in fase istruttoria	<input type="text"/>		
Numero dei reclami pervenuti nell'anno concernenti questioni devolute all'Autorità Giudiziaria	<input type="text"/>		

CIRCOLARE N. 520/D del 10 dicembre 2003

Oggetto: Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al calcolo dell'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo Cauzione (provvedimento n. 1978-G).

Allo scopo di acquisire i dati relativi al calcolo della riserva premi del ramo Cauzione, così come riportati nel prospetto allegato al provvedimento 1978-G del 4 dicembre 2001, le disposizioni impartite alle imprese con le circolari n. 374/D del 12 aprile 1999 e n. 438/D del 5 marzo 2001, con riguardo ai tracciati record da utilizzare per la trasmissione all'Istituto dei dati di bilancio ed ai controlli cui saranno sottoposti i dati trasmessi dalle imprese, sono integrate da quanto indicato ai punti 1. e 2..

Con riguardo alla compilazione del prospetto da inviare in copia unitamente alla modulistica di vigilanza, che verrà denominato "Modulo 31/A", si precisa che, ai sensi dei commi 1, 2 e 8 dell'art. 2 del provvedimento 1978-G, nella colonna a) dovrà essere iscritto l'importo della riserva per frazioni di premi. Pertanto, l'intestazione di tale colonna è "Importo riserva per frazioni di premi ex art.32 D.Lgs.173/97".

Si ritiene inoltre opportuno precisare, con riferimento alla compilazione del citato modulo, che i valori in percentuale vanno rappresentati con due cifre decimali e con l'indicazione della virgola (se, per esempio, la percentuale applicata è pari al 35% deve essere riportato 35,00).

1. Trasmissione informatica dei dati

I dati contenuti nel Modulo 31/A debbono essere inseriti nel file BIL3XXXX.YYY (dove XXXX è l'anno di bilancio e YYY il codice della compagnia), seguendo le istruzioni contenute nell'Allegato 1.

I dati relativi a rapporti tra valori o a percentuali debbono essere riportati con due cifre decimali e senza l'indicazione della virgola.

2. Controlli sui dati

I dati contenuti nel Modulo 31/A saranno sottoposti ai seguenti controlli.

2.1 Controlli interni

Corrispondono alle formule indicate nelle intestazioni delle righe e delle colonne del prospetto allegato al provvedimento 1978-G del 4 dicembre 2001.

2.2 Controlli con altri modelli

Modulo 31/A	Altro modello
voce 28	Modulo 17 ramo 15 voce 3
voce 14	Modulo 31 ramo 15 voce 4, se modulo 31 ramo 15 voce 5 = 0
voce 14	Modulo 31 ramo 15 voce 5, se modulo 31 ramo 15 voce 5 > 0
voce 251	<= Modulo 31 ramo 15 voce 6

voce 15	Modulo 33 voce 1
voce 16	Modulo 33 voce 2
voce 17	Modulo 33 voce 3
voce 18	Modulo 33 voce 4
voce 19	Modulo 33 voce 5
voce 21	Modulo 33 voce 7
voce 22	Modulo 33 voce 8
voce 23	Modulo 33 voce 9
voce 24	Modulo 33 voce 10
voce 25	Modulo 33 voce 11
voce 27	Modulo 33 voce 13
voce 28	Modulo 33 voce 14

2.3 Verifica della applicazione dei criteri indicati nel provvedimento 1978-G

Per ciascuna delle garanzie di cui punti A1), A2), A3), A4), A5), B1), B2), B3), B4), B5), C) del Modulo 31/A sarà effettuato il seguente controllo, che si riporta a titolo esemplificativo con l'indicazione delle voci presenti al punto A1):

Se voce 15 > 0

- se voce 29 è uguale o inferiore a 35 deve risultare

voce 57	=	35
voce 96	=	30
voce 135	=	25
voce 174	=	10
voce 213	=	5

- se voce 29 è maggiore di 35 ma inferiore o uguale a 75 detto

$$H = 1 - (0,5 * (\text{voce } 29 - 35) / 65)$$

deve risultare

voce 57	=	H * 35
voce 96	=	H * 30
voce 135	=	H * 25
voce 174	=	H * 10
voce 213	=	H * 5

- se voce 29 è maggiore di 75 ma inferiore a 100, deve risultare

voce 57	=	100 - voce 29
voce 96	=	21
voce 135	=	17
voce 174	=	7
voce 213	=	3

- se voce 29 è maggiore o uguale a 100, le voci 57, 96, 135, 174, 213 debbono risultare nulle

Se voce 15 = 0

- se la voce 29 del Modulo 31/A es. N-1 è maggiore o uguale a 100, le voci 57, 96, 135, 174, 213 debbono risultare nulle;

- se la voce 29 del Modulo 31/A es. N-1 è minore di 100, deve risultare
 - voce 57 nulla
 - voce 96 = 21
 - voce 135 = 17
 - voce 174 = 7
 - voce 213 = 3

Il Vice Direttore Generale
(Lorenzo Foglia)

* * * * *

Allegato 1

Tracciato record n. 3 (file: BIL3XXXX.YYY)

Per ogni voce del Modulo 31/A diversa da zero, registrare un record composto come segue (per gli altri moduli le disposizioni risultano invariate):

Campo	lungh.	posizione		tipo	VALORI DA RIPORTARE
		da	a		
Tipo record	5	1	5	AN	SIBA2: file prodotto dalla procedura SIBA BILA: file prodotto da altra procedura
Codice compagnia	3	6	8	NU	Codice assegnato dall'ISVAP
Esercizio	4	9	12	NU	
Valuta di bilancio	3	13	15	AN	EUR = Euro
Modello	8	16	23	AN	MODU31A
Tipologia	1	24	24	AN	spazio
Ramo	2	25	26	NU	zero
Codice Stato-1 (1)	3	27	29	AN	spazio
Codice Stato-2 (1)	3	30	32	AN	spazio
Codice voce/riga	3	33	35	NU	Riportare il codice voce indicato nell'Allegato al Provvedimento 1978-G
Codice provincia/regione	4	36	39	AN	spazio
Codice colonna	3	40	42	NU	zero
Importo/valore	15	43	57	NU	Gli importi che rappresentano valori percentuali debbono essere riportati con due cifre decimali e senza indicazione della virgola.
Segno	1	58	58	AN	
	2	59	60	AN	caratteri ASCII "CR" e "LF"

1.3 ALTRI PROVVEDIMENTI

1.3.1. AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROVVEDIMENTO N. 2233 del 16 dicembre 2003 (G.U. del 24 dicembre 2003, n. 298)

Autorizzazione alla Rappresentanza Generale per l'Italia della Scor Vie S.A., con sede in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

La Rappresentanza Generale per l'Italia della Scor Vie S.A., con sede in Milano, Via della Moscova n.3, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

* * * * *

PROVVEDIMENTO N. 2234 del 16 dicembre 2003 (G.U. del 24 dicembre 2003, n. 298)

Autorizzazione a San Miniato Previdenza s.p.a., con sede in San Miniato (PI), all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella A) al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)